



LA BANCA DEL TEMPO

Istituzione di progetto istituzionale - Regolamentazione

Art. 1) Istituzione e scopi

1.1. Si istituisce, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, la "Banca del Tempo", ad uso esclusivo degli Iscritti all'Ordine medesimo, consistente in un elenco di Colleghi e Colleghe, appartenenti al nostro Ordine, i quali mettono la propria professionalità a disposizione di altro Collega in temporanea difficoltà.

1.2. Scopo del progetto è:

- affiancare ed aiutare Colleghi che si trovano a far fronte a improvvisi, gravi ed urgenti necessità familiari - quali nascite, adozioni, problemi di salute propri e/o dei propri familiari; temporanei impegni di lavoro che superino la capacità strutturale dello studio o la sua struttura tecnologica; incontrino grosse difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro quotidiano;
- supportare i familiari, nel caso di decesso del Professionista o di infermità/incapacità occorsa allo stesso, al fine di preservare il lavoro professionale del Collega sino alla ripresa dell'attività lavorativa da parte del Collega temporaneamente impossibilitato ovvero sino al passaggio di consegne al Professionista subentrante.

Art. 2) Condizioni e modalità di accesso

2.1. A mero titolo esemplificativo, costituiscono situazioni al verificarsi delle quali il Professionista, o chi per Lui, può richiedere l'intervento della Banca del Tempo:

- a) nascita di un figlio o sua adozione;
- b) improvvisa e grave malattia del Professionista e/o dei componenti della famiglia anagrafica e/o dei parenti e affini entro il 2° grado;
- c) decesso di una delle persone nominate al punto b);
- d) le situazioni che comportano un impegno particolare del Professionista nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al punto b);
- e) particolari patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, e/o che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici;
- f) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- g) particolari patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche sopra menzionate o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
- h) carichi di lavoro imprevisi e temporanei che superino la struttura organizzativa dello studio.

I Colleghi che si trovino in tali fattispecie, di seguito denominati "Professionisti richiedenti", possono rivolgersi alla Banca del Tempo, tenuta presso l'Ordine, attraverso la quale individuare, tra coloro che vi hanno aderito, uno o più Professionisti, disposti a prestarsi a tale attività di supporto.



2.2. Il Collega, in temporanea difficoltà, dovrà inviare una richiesta a mezzo PEC indirizzata al Presidente dell'Ordine, indicando specificatamente l'ambito professionale per il quale richiede l'intervento dei Professionisti aderenti al progetto, nonché la durata del periodo durante il quale presume di avvalersi della Banca del Tempo.

2.3. Qualora il Professionista fosse temporaneamente incapace, la richiesta potrà essere inoltrata dal coniuge, dai familiari o da altra persona indicata, dagli aventi diritto, quale soggetto delegato.

2.4. La richiesta potrà essere effettuata anche da parte degli eredi di Colleghi deceduti per il periodo che va dal momento del decesso fino al passaggio di consegne ai neo gestori dello studio. Tale periodo transitorio non potrà avere durata superiore ai 3 mesi, salvo deroghe decise dal Consiglio dell'Ordine per particolari esigenze, valutabili caso per caso.

Art. 3) Iscrizione nell'elenco della "Banca del Tempo"

3.1. La "Banca del tempo" consiste in un elenco di Colleghi iscritti all'Ordine di Torino che mettono la propria professionalità a disposizione di altro Collega, in temporanea difficoltà.

A tal fine, le comunicazioni di adesione dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria dell'Ordine, a mezzo PEC corredata di documento di identità, e gli aspiranti Iscritti dovranno specificare l'ambito professionale dell'attività prestata (esempio, consulenza fiscale, consulenza societaria, contenzioso tributario, consulenze tecniche di parte e/o d'ufficio, . . .).

3.2. Le istanze dei Colleghi che offrono la propria disponibilità al progetto, esenti da procedimenti disciplinari in corso o da sanzioni disciplinari erogate negli ultimi 5 anni, verranno sottoposti all'apposita Commissione di cui al successivo articolo 5.

3.3. L'iscrizione nella "Banca del Tempo" sarà subordinata al nulla osta da parte della Commissione "Banca del Tempo" ed all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

3.4. L'elenco dei nominativi sarà periodicamente aggiornato – con cadenza trimestrale - e conservato presso l'Ordine. Potrà essere visionato dagli aderenti solo su richiesta scritta specifica.

Art. 4) Revoca e cancellazione dall'elenco della "Banca del Tempo"

4.1. L'iscritto alla "Banca del Tempo" può, in ogni momento, revocare la propria disponibilità, richiedendo, mediante comunicazione a mezzo PEC, la cancellazione del proprio nominativo dall'apposito elenco.

4.2. Il Collega iscritto il quale, con propri atti o comportamenti, abbia leso l'etica e le finalità della "Banca del Tempo", verrà cancellato dall'apposito elenco tenuto presso l'Ordine, su segnalazione della Commissione e delibera di Consiglio.

4.3. Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e comunicato con lettera raccomandata all'interessato e non potrà essere oggetto di contestazione. Il Collega così escluso sarà passibile di una sanzione disciplinare per violazione del presente regolamento e del correlato Codice Deontologico.

Art. 5) Commissione "Banca del Tempo"

5.1. È istituita apposita Commissione "Banca del Tempo", con sono demandate le seguenti funzioni: iscrizione nell'apposita lista dei Professionisti aderenti al progetto; accoglimento della richiesta di supporto del Professionista richiedente; monitoraggio del progetto nel suo complesso, come meglio specificato nel seguito.

5.2. Detta Commissione, costituita da quattro Membri, sarà composta dal Presidente dell'Ordine, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere *pro-tempore*.



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino

Art. 6) Competenze e compiti della Commissione "Banca del Tempo"

6.1. La Commissione vaglierà la richiesta di supporto dell'Iscritto per l'eventuale accoglimento, valutando anche la situazione soggettiva dello stesso, anche con riferimento al merito, e potrà concordare con il Collega richiedente eventuali modifiche.

6.2. La valutazione della Commissione avrà ad oggetto, in particolare, la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento e ciò allo scopo specifico di impedire che la "Banca del Tempo" venga utilizzata per finalità diverse da quelle per le quali è stata concepita; potrà, a tal fine, essere richiesta, a cura della Commissione, idonea documentazione comprovante la situazione di necessità.

6.3. La Commissione, valutate le esigenze del Collega richiedente ed il grado di esperienza necessaria per espletare al meglio le funzioni richieste, provvederà a nominare il Professionista che supporterà il Collega in difficoltà, scegliendolo tra i nominativi inseriti nell'apposita lista tenuta presso l'Ordine; il richiedente potrà eventualmente segnalare un candidato o una rosa di candidati che, se disponibili ed inseriti nella lista, potranno essere indicati dalla Commissione per espletare le funzioni richieste.

6.4. La scelta dei candidati per le diverse richieste dovrà essere, per quanto possibile, variata e non ripetitiva.

6.5. La Commissione deve procedere alla nomina del Professionista che supporterà il Collega richiedente nel termine di un mese dalla data della richiesta; al fine di garantire tempestività di intervento, in casi di particolare urgenza tale termine potrà essere ridotto.

Art. 7) Regolamentazione contrattuale ed economica del rapporto

7.1. Il rapporto tra i Professionisti, o gli eredi del sostituto, viene regolato da apposito contratto predisposto dalla Commissione "Banca del Tempo" ed approvato dall'Ordine.

7.2. Il Collega, il quale si avvalga della professionalità dell'Iscritto alla "Banca del Tempo", dovrà corrispondere allo stesso un compenso per l'attività svolta, così come determinato nel contratto di cui al punto precedente, sottoscritto dalle parti.

7.3. Il Professionista che aderisce al progetto prestando la propria attività lavorativa a favore del Collega richiedente, è direttamente responsabile per il lavoro svolto e risponderà con la propria polizza RC professionale; l'eventuale premio integrativo per l'estensione della garanzia, sarà a carico del Collega sostituito.

7.4. Il Professionista nominato dovrà svolgere la propria attività preferibilmente presso lo studio del Collega che temporaneamente sostituisce/affianca; dovrà lasciare nella disponibilità del Collega sostituito/affiancato files, documenti di lavoro e ogni altro strumento che abbia utilizzato nello svolgimento della propria attività, ciò al fine di garantire la continuazione dei lavori iniziati in assenza del Collega.

Art. 8) Patto di non concorrenza

8.1. Il Professionista nominato si impegna specificamente a non intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale idonea a sottrarre la clientela al Collega che ha temporaneamente affiancato/sostituito, per un periodo di 2 anni a decorrere dalla conclusione dell'attività per la quale è stato nominato dalla Commissione "Banca del tempo".

8.2. Il Professionista che violi il suddetto impegno è passibile di segnalazione ai fini disciplinari.

Art. 9) Perfezionamento



9.1. La procedura si perfezionerà con la sottoscrizione, da parte del Collega in difficoltà richiedente e del Professionista incaricato, dell'apposito contratto di cui all'art. 7 comma 1 del presente regolamento.

9.2. In caso di decesso del Collega da sostituire o di temporanea incapacità del Collega da affiancare/sostituire, la sottoscrizione del contratto potrà avvenire da parte dello stesso soggetto legittimato a richiedere l'intervento della "Banca del Tempo", così come individuato agli articoli 2.3 e 2.4 del presente regolamento.

Art. 10) Monitoraggio

10.1. Ogni anno dovrà essere compilato un modello statistico riassuntivo dell'andamento della "Banca del tempo".